

Computo dell'indennità di fine rapporto nel pubblico impiego

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 26 gennaio 2015 , n. 69

N. 69/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 1380/2001 Reg. Ric.
ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2001, proposto da:

C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan, n. 5;
contro

Presidenza della Regione Siciliana, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

Assessorato regionale delle attività produttive (già Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO: Sezione I n. 00704/2001, resa tra le parti, concernente pubblico impiego - personale in pensione - rideterminazione t.f.f.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2014 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti l'avv. Miceli, su delega dell'avv. Rubino, e l'avv. St. La Rocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. - Il dottor C. A. impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato in parte inammissibile e, nel resto, ha respinto il ricorso, promosso in primo grado dall'odierno appellante, onde ottenere la declaratoria del diritto alla rideterminazione della propria posizione pensionistica e dell'indennità di fine rapporto (d'ora in poi: IFR).

2. - Si sono costituiti, per resistere all'impugnazione, la Presidenza della Regione siciliana e l'Assessorato regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca, ora delle attività produttive.

3. - All'udienza pubblica del 12 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. - Giova riferire succintamente quanto segue:

- l'appellante, ex-dipendente della Regione siciliana in quiescenza, chiese al T.a.r. di accertare il diritto alla rideterminazione della sua posizione pensionistica e dell'IFR, mediante l'inclusione nella base retributiva del compenso per lavoro straordinario corrispostogli.

A tal riguardo il dottor C. A. riferì di aver percepito mensilmente, senza soluzione di continuità e nella misura massima, il suddetto compenso e invocò l'applicazione dell'art. 43 del T.U. n. 1092/1973, laddove si prevede che la base pensionabile sia costituita "dall'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione... integralmente percepiti", aumentati da assegni o indennità tassativamente elencati.

5. - In via preliminare il Tribunale adito, in accoglimento di un'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, dichiarò il ricorso originario inammissibile, nella parte attinente alla domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico, in quanto vertente su questione appartenente alla cognizione della giurisdizione contabile.

Il T.a.r. ha poi respinto il ricorso nella parte residua, afferente alla pretesa al riconoscimento della computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini dell'IFR, con le seguenti argomentazioni:

- la Corte costituzionale, con sentenza del 13 marzo 1980, n. 26, ebbe a chiarire che la configurazione, l'ampiezza e la stessa struttura dell'indennità di fine servizio sono riservate esclusivamente alle valutazioni discrezionali del legislatore, sicché la determinazione degli elementi che compongono la base utile per la liquidazione della predetta indennità è unicamente quella della tassativa enumerazione che venga effettuata, specificamente e direttamente, dalla legge;

- la base di calcolo dell'IFR è costituita dallo stipendio annuo, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità integrativa speciale e dai soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, e non anche da quelli indicati dall'art. 43 del D.P.R. invocato dal ricorrente, riguardante la base pensionabile;

- anche l'art. 2 della L. n. 75/1980 (che ha espressamente riconosciuto come utile ai fini della liquidazione dell'IFR la tredicesima mensilità) precisa che possono concorrere a formare la base computabile soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati, nonché, come norma di chiusura, quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, mentre le disposizioni riguardanti il compenso per lavoro straordinario non contemplano affatto l'utilizzabilità dello stesso ai fini previdenziali;

- né l'indennità in parola potrebbe farsi rientrare nella voce stipendio, paga o retribuzione annua (di cui al citato art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973) che costituiscono la base utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in quanto tale elencazione consiste nella specificazione dei compensi tabellari spettanti ai dipendenti statali a seconda dello status posseduto (impiegati di ruolo, personale salariato, personale non di ruolo), mentre deve escludersi che il termine retribuzione, contenuto nel citato art. 38, sia comprensivo di qualsiasi emolumento continuativamente erogato a corrispettivo dell'opera prestata (Cons. Stato, ad. plen., 17 settembre 1996, n. 19); analogamente la voce "stipendio" nel pubblico impiego va, in linea di massima, intesa come paga tabellare e non come retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa;

- in conclusione, per stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base utile per la liquidazione dell'IFR, non rileva il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale di esso, cioè il regime impresso dalla legge (o, successivamente, dalla disciplina contrattuale) a ciascun emolumento e, nella fattispecie, nessuna disposizione di legge (o contrattuale) stabilisce la computabilità ai fini dell'IFR del compenso percepito a titolo di prestazioni per lavoro straordinario.

6. - L'appello del dottor C. A. si dirige unicamente contro le statuizioni relative al computo dell'indennità di fine rapporto, mentre non attinge la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso per difetto di giurisdizione.

7. - L'impugnazione è affidata ad un unico, articolato, mezzo di gravame, così riassumibile: erronea è la sentenza nella parte in cui statuisce che il compenso per lavoro straordinario non rientri nella voce "stipendio, paga o retribuzione annua" di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 e ciò tanto più quando, come avvenuto nel caso del dottor C. A., il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni di lavoro straordinario (liquidate mensilmente), senza soluzione di continuità, per un lungo periodo (l'appellante riferisce di aver percepito lo straordinario, tutti i mesi e senza interruzioni, dal 26 aprile 1960 al 30 settembre 1993); la giurisprudenza avrebbe considerato il compenso per lavoro straordinario, se prestato in modo continuativo, come computabile ai fini della determinazione della base imponibile dell'IFR, a nulla rilevando che alcuna disposizione contrattuale abbia disposto in tal senso, essendo sufficiente che i contratti collettivi non escludano tale computabilità e non già che la prevedano espressamente. L'appellante cita infine dei precedenti di questo Consiglio asseritamente favorevoli alle tesi da egli patrocinare, secondo cui il compenso per lavoro straordinario può essere computato nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita qualora esso sia stato corrisposto con continuità, perdendo così le sue

caratteristiche di straordinarietà.

8. - Ad avviso del Collegio l'appello è infondato e merita integrale rigetto. Ed invero, la giurisprudenza amministrativa, anche di recente, ha chiarito che, secondo quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973 e dagli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973, possono concorrere a formare la base contributiva soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati, nonché quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale; nessuna disposizione normativa consente, invece, ai medesimi fini, la utilizzabilità del compenso per lavoro straordinario comunque prestato. Ciò perché, nel rapporto di pubblico impiego, l'elenco delle voci retributive da includere nella base contributiva per l'indennità di buonuscita, ai sensi del richiamato art. 38, ha carattere tassativo e non vi rientrano i compensi spettanti per il lavoro straordinario, giacché quest'ultimo, quand'anche prestato in modo fisso e continuativo, in assenza di apposita norma di legge, non può operare una trasformazione della natura della prestazione lavorativa effettuata oltre il normale orario di servizio in prestazione ordinaria (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2006, n. 6255; id., 31 marzo 2011, n. 1985). Il caso che occupa il Collegio non offre elementi che giustifichino una deroga ai richiamati principi.

9. - Nella natura della controversia si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Raffaele Maria De Lipsis

L'ESTENSORE

Gabriele Carlotti

IL CONSIGLIERE

Vincenzo Neri

IL CONSIGLIERE

Giuseppe Mineo

IL CONSIGLIERE

Alessandro Corbino

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)